

# Polizza di Assicurazione Property

## ECCESSO

### DEFINIZIONI GENERALI

In aggiunta alle definizioni contenute nelle Condizioni Generali e nelle Sezioni di Polizza, le Parti attribuiscono alle definizioni sotto riportate il significato indicato di seguito:

<b>ASSICURAZIONE</b>	Il contratto di assicurazione.
<b>POLIZZA</b>	Il presente documento, che prova l'esistenza del contratto di assicurazione unitamente alla Scheda di Polizza.
<b>CONTRAENTE</b>	Il soggetto che stipula il contratto di assicurazione.
<b>ASSICURATO</b>	Il soggetto indicato nella Scheda di Polizza il cui interesse è protetto dall'assicurazione.  Il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.
<b>COMPAGNIA</b>	Alcuni sottoscrittori dei Lloyd's di Londra.
<b>SINISTRO</b>	L'evento dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.
<b>FRANCHIGIA</b>	L'importo che viene detratto dall'ammontare dell'Indennizzo che rimane a carico dell'Assicurato.
<b>SCOPERTO</b>	La percentuale dell'Indennizzo che rimane a carico dell'Assicurato.
<b>RISCHIO</b>	La probabilità che si verifichi un Sinistro e l'entità dei danni che ne possono derivare.
<b>INDENNIZZO RISARCIMENTO</b> /	Quanto dovuto dalla Compagnia in caso di Sinistro.
<b>PREMIO</b>	La somma dovuta dal Contraente alla Compagnia.
<b>PRIMO RISCHIO ASSOLUTO (P.R.A.)</b>	L'assicurazione prestata senza applicazione del disposto dell'articolo 1907 del C.C.(assicurazione parziale).
<b>BENI</b>	I Beni descritti nella Scheda di Polizza oggetto di Assicurazione ai sensi di una o più Sezioni della presente Polizza.

## CONDIZIONI GENERALI DI POLIZZA APPLICABILI A TUTTE LE SEZIONI

### Art. 01 DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO

**AVVERTENZA:** Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti rese dal soggetto legittimato a fornire le informazioni richieste per la stipulazione del contratto e la valutazione del Rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo, nonché la cessazione dell'Assicurazione (artt. 1892, 1893 e 1894 C.C.).

Resta inteso che le dichiarazioni inesatte o reticenti rese dal Contraente e/o dall'Assicurato per comportare la perdita parziale o totale del diritto all'indennizzo dovranno essere frutto di dolo comprovato dalla compagnia.

### Art. 02 PERIODICITA' E MEZZI DI PAGAMENTO DEL PREMIO. DECORRENZA DELLA GARANZIA

LA PERIODICITÀ DEL PREMIO È ANNUALE.

I MEZZI DI PAGAMENTO DEL PREMIO CONSENTITI DALLA COMPAGNIA SONO I SEGUENTI:

**ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, sistemi di pagamento elettronico, che abbiano quale beneficiario la Compagnia oppure l'intermediario da quest'ultima incaricato, espressamente in tale qualità.**

A PARZIALE DEROGA DELL'ART. 1901 C.C., IL CONTRAENTE È TENUTO AL PAGAMENTO DELLA PRIMA RATA DI PREMIO ENTRO 30 GIORNI DALL'INIZIO DEL PERIODO DI ASSICURAZIONE L'ASSICURAZIONE HA EFFETTO DALLE ORE 24.00 DEL GIORNO CONCORDATO ED INDICATO DAL CONTRATTO, SE IL CONTRAENTE NON PAGA IL PREMIO, LA GARANZIA RESTA SOSPESA DALLE ORE 24:00 DEL TRENTESIMO GIORNO DOPO QUELLO DELLA SCADENZA E RIPRENDE EFFICACIA DALLE ORE 24:00 DEL GIORNO IN CUI VIENE PAGATO QUANTO DOVUTO, FERMO RESTANDO L'OBLIGO DEL CONTRAENTE DI PAGARE IL PREMIO.

I PREMI DEVONO ESSERE, PAGATI PRESSO IL BROKER O DIRETTAMENTE AGLI ASSICURATORI. SE IL CONTRAENTE NON PAGA I PREMI SUCCESSIVI ALLA RATA ALLA FIRMA, L'ASSICURAZIONE RESTA SOSPESA DALLE ORE 24.00 DEL 30 GIORNO DOPO QUELLO DELLA SCADENZA E RIPRENDE VIGORE DALLE ORE 24.00 DEL GIORNO DEL PAGAMENTO, FERME LE SUCCESSIVE SCADENZE ED IL DIRITTO DEGLI ASSICURATORI AL PAGAMENTO DEI PREMI SCADUTI AI SENSI DELL'ART. 1901 DEL CODICE CIVILE. IL PREMIO È SEMPRE DETERMINATO PER PERIODI DI ASSICURAZIONE DI UN ANNO, SALVO IL CASO DI CONTRATTI DI DURATA INFERIORE, ED È DOVUTO PER INTERO ANCHE SE NE SIA STATO CONCESSO IL FRAZIONAMENTO IN DUE O PIÙ RATE.

### Art. 03 PROVA DEL CONTRATTO, MODIFICHE - COMUNICAZIONI

L'Assicurazione e le sue eventuali modifiche devono essere effettuate e provate per iscritto, così come tutte le comunicazioni alle quali l'Assicurato è tenuto in base alla presente Polizza.

Sulla Polizza e su qualsiasi altro documento che disciplina la copertura assicurativa devono essere indicati i dati della Compagnia.

### Art. 04 AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO

Il Contraente/Assicurato deve dare immediata comunicazione scritta alla Compagnia di ogni aggravamento del Rischio. Gli aggravamenti non noti o non accettati dalla Compagnia possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione ai sensi dell'art. 1898 C.C.

Resta convenuto che la mancata comunicazione da parte del Contraente e/o dell'Assicurato di circostanze aggravanti, per comportare la perdita parziale o totale del diritto all'indennizzo dovranno essere frutto di dolo comprovato dalla compagnia.

Resta fermo il diritto della Compagnia a percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio a decorrere dal momento in cui la circostanza aggravante si è verificata.

### Art. 05 DIMINUZIONE DEL RISCHIO

Nel caso di diminuzione di Rischio o del valore dei Beni, la Compagnia – ai sensi dell'art. 1897 C.C. - rimborserà all'Assicurato/Contraente la quota di Premio, al netto delle imposte, pagata e non goduta con effetto dalle ore 24,00 del giorno della ricezione della comunicazione della variazione. Resta fermo il diritto di recesso previsto dall'articolo 1897 C.C.

**Art. 06 RECESSO IN CASO DI SINISTRO**

DOPO OGNI SINISTRO E FINO AL 60<sup>A</sup> GIORNO DAL PAGAMENTO O RIFIUTO DI PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO, LE PARTI POSSONO RECEDERE DALL'ASSICURAZIONE CON PREAVVISO DI 30 (TRENTA) GIORNI. LA COMUNICAZIONE DOVRÀ ESSERE INOLTRATA A MEZZO DI LETTERA RACCOMANDATA ALL'ULTIMO INDIRIZZO CONOSCIUTO.

NEL CASO IN CUI IL DIRITTO DI RECESSO VENGA ESERCITATO DALLA COMPAGNIA, QUEST'ULTIMA, ENTRO 15 (QUINDICI) GIORNI DALLA DATA DI EFFICACIA DEL RECESSO, RIMBORSERÀ LA PARTE DI PREMIO, AL NETTO DELLE IMPOSTE, RELATIVA AL PERIODO DI ASSICURAZIONE NON GODUTO.

**Art. 07 PROROGA E PERIODO DI ASSICURAZIONE**

IL PRESENTE CONTRATTO SI INTENDE SENZA TACITO RINNOVO, PERTANTO ALLA SCADENZA CONTRATTUALE IL RINNOVO POTRÀ AVVENIRE PREVIO CONSENSO DA ENTRAMBE LE PARTI.

PER I CASI IN CUI LA LEGGE O LA POLIZZA SI RIFERISCONO AL PERIODO DI ASSICURAZIONE, QUESTO SI INTENDE STABILITO NELLA DURATA DI 1 (UN) ANNO, SALVO CHE L'ASSICURAZIONE SIA STATA STIPULATA PER UNA DURATA INFERIORE, NEL QUAL CASO IL PERIODO DI ASSICURAZIONE COINCIDE CON LA DURATA EFFETTIVA DELL'ASSICURAZIONE.

**Art. 08 TITOLARITA' DEI DIRITTI DERIVANTI DALLA POLIZZA**

Le azioni ed i diritti derivanti dalla Polizza non possono essere esercitati che dal Contraente/Assicurato e dalla Compagnia. Spetta in particolare al Contraente/Assicurato compiere gli atti necessari a consentire l'accertamento e la liquidazione dei Sinistri. L'accertamento e la liquidazione dei Sinistri così effettuato è vincolante anche per il Contraente/Assicurato, restando esclusa ogni facoltà di contestazione da parte di questi ultimi.

L'Indennizzo liquidato a termini di Polizza non può tuttavia essere pagato dalla Compagnia se non con il consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

Qualora in caso di sinistro venissero coinvolti beni di proprietà di più soggetti è data facoltà alla Compagnia di procedere con l'accertamento e la liquidazione del sinistro, separatamente per ciascuno dei soggetti coinvolti.

**Art. 09 ISPEZIONE DEI BENI ASSICURATI**

La Compagnia ha in ogni momento il diritto di esaminare i Beni ed il Contraente/Assicurato ha l'obbligo di fornire tutti i dati e le informazioni ad essi relativi.

**Art. 10 OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO**

IN CASO DI SINISTRO IL CONTRAENTE O L'ASSICURATO DEVE:

A) FARE QUANTO GLI È POSSIBILE PER EVITARE O DIMINUIRE IL DANNO; LE SPESE SOSTENUTE A TALE SCOPO SONO A CARICO DELLA COMPAGNIA NEI LIMITI PREVISTI DALL'ART. 1914 DEL C.C.;

B) DARNE AVVISO ALLA COMPAGNIA ENTRO 9 (NOVE) GIORNI DA QUANDO NE HA AVUTO CONOSCENZA AI SENSI DELL'ART. 1913 DEL C.C.

L'INADEMPIMENTO DI UNO DI TALI OBBLIGHI PUÒ COMPORTARE LA PERDITA TOTALE O PARZIALE DEL DIRITTO ALL'INDENNIZZO AI SENSI DELL'ART. 1915 DEL C.C.

IL CONTRAENTE O L'ASSICURATO DEVE ALTRESÌ:

C) OVE APPLICABILE, RENDERE, NEI 15 (QUINDICI) GIORNI SUCCESSIVI, DICHIARAZIONE SCRITTA ALLE AUTORITÀ COMPETENTI DEL LUOGO, PRECISANDO, IN PARTICOLARE, LA DATA DI VERIFICAZIONE DEL SINISTRO; LA CAUSA PRESUNTA DEL SINISTRO E L'ENTITÀ APPROSSIMATIVA DEL DANNO. COPIA DI TALE DICHIARAZIONE DEVE ESSERE TRASMESSA ALLA COMPAGNIA;

D) NON ALTERARE LO STATO DEI LUOGHI O DEI BENI E, COMUNQUE, CONSERVARE TRACCIA DEL SINISTRO FINO AL TERMINE DELLE OPERAZIONI PERITALI, SENZA CHE CIÒ ATTRIBUISCA AL CONTRAENTE/ASSICURATO ALCUN DIRITTO ALL'INDENNIZZO;

E) PREDISPORRE UN ELENCO DETTAGLIATO DEI DANNI SUBITI CON RIFERIMENTO ALLA QUALITÀ, QUANTITÀ E VALORE DEI BENI DISTRUTTI O DANNEGGIATI, NONCHÉ, A RICHIESTA, UNO STATO PARTICOLAREGGIATO DEGLI ALTRI BENI ESISTENTI AL MOMENTO DEL SINISTRO, CON INDICAZIONE DEL RISPETTIVO VALORE, METTENDO COMUNQUE A DISPOSIZIONE DELLA COMPAGNIA I PROPRI DOCUMENTI CONTABILI O QUALSIASI ALTRO DOCUMENTO CHE POSSA

ESSERE RICHIESTO DALLA COMPAGNIA O DAI PERITI DA QUESTA INCARICATI, AI FINI DELLE NECESSARIE INDAGINI E VERIFICHE. NEL CASO DI FURTO (SEMPRECHÉ LA RELATIVA GARANZIA SIA STATA ACQUISTATA) IL CONTRAENTE O L'ASSICURATO DOVRÀ:

F) DENUNCIARE AGLI ORGANI COMPETENTI IL RELATIVO FATTO E, IN CASO DI SOTTRAZIONE DI TITOLI DI CREDITO, ESPERIRE - SE LA LEGGE LO CONSENTE - LA PROCEDURA DI AMMORTAMENTO.

NEL CASO DI DANNI DA INTERRUZIONE DI ESERCIZIO (SEMPRECHÉ LA RELATIVA GARANZIA SIA STATA ACQUISTATA), IL CONTRAENTE O L'ASSICURATO DOVRÀ:

G) FARE E PERMETTERE CHE SIA FATTO TUTTO CIÒ CHE È RAGIONEVOLMENTE POSSIBILE, ANCHE SU INDICAZIONE DELLA COMPAGNIA, PER MINIMIZZARE O IMPEDIRE L'INTERRUZIONE DELL'ATTIVITÀ A CAUSA DEL SINISTRO;

H) FORNIRE ALLA COMPAGNIA, NON APPENA POSSIBILE, UNA DESCRIZIONE PARTICOLAREGGIATA DEI DANNI SUBITI A CAUSA DELL'INTERRUZIONE O RIDUZIONE DELL'ATTIVITÀ.

SE L'ASSICURATO DOLOSAMENTE NON ADEMPIE L'OBLIGO DI SALVATAGGIO DI CUI SOPRA PERDE IL DIRITTO ALL'INDENNIZZO. QUALORA INVECE L'OMMISSIONE SIA DIPESA DA COLPA, LA COMPAGNIA HA DIRITTO DI RIDURRE L'INDENNIZZO IN RAGIONE DEL PREGIUDIZIO SOFFERTO.

#### Art. 11 ESAGERAZIONE DOLOSA DEL DANNO

IL CONTRAENTE/ASSICURATO CHE ESAGERI DOLOSAMENTE L'AMMONTARE DEL DANNO; DICHIARI DISTRUTTI, DANNEGGIATI O SOTTRATTI BENI CHE NON ESISTEVANO AL MOMENTO DEL SINISTRO; OCCULTI, SOTTRAGGA O MANOMETTA BENI SALVATI; UTILIZZI MEZZI O DOCUMENTI MENZOGNERI O FRAUDOLENTI; ALTERI DOLOSAMENTE LE TRACCE DEL SINISTRO O CONTRIBUISCA ALLA SUA VERIFICAZIONE, PERDE IL DIRITTO ALL'INDENNIZZO.

#### Art. 12 PROCEDURA PER LA DETERMINAZIONE DEL DANNO RISARCIBILE

L'AMMONTARE DEL DANNO RISARCIBILE AI SENSI DELLA PRESENTE POLIZZA SARÀ DETERMINATO COME SEGUE:

➤ DIRETTAMENTE DALLA COMPAGNIA O DA PERITI DA QUESTA INCARICATI, IN CONTRADDITTORIO CON IL CONTRAENTE/ASSICURATO O PERSONA DA ESSO DESIGNATA.

OPPURE, A RICHIESTA DI UNA DELLE PARTI:

➤ MEDIANTE PERITI NOMINATI UNO DALLA COMPAGNIA E UNO DAL CONTRAENTE/ASSICURATO CON APPOSITO ATTO SCRITTO.

I DUE PERITI COSÌ NOMINATI DOVRANNO NOMINARNE UN TERZO QUALORA VI SIA DISACCORDO FRA LORO IN MERITO ALLA DETERMINAZIONE DEL DANNO RISARCIBILE, ED ANCHE PRIMA, QUALORA NE FACCIA RICHIESTA UNO DI ESSI. IL TERZO PERITO INTERVERRÀ SOLTANTO IN CASO DI DISACCORDO TRA I PRIMI DUE E LE DECISIONI SULLE QUESTIONI CONTROVERSE SARANNO ADOTTATE A MAGGIORANZA.

CIASCUN PERITO AVRÀ FACOLTÀ DI FARSI ASSISTERE E COADIUVARE DA ALTRI SOGGETTI, I QUALI POTRANNO INTERVENIRE NELLE OPERAZIONI PERITALI MA NON POTRANNO PARTECIPARE ALLA DECISIONE IN MERITO ALLA DETERMINAZIONE DEL DANNO RISARCIBILE.

QUALORA UNA DELLE PARTI NON PROVVEDA ALLA NOMINA DEL PROPRIO PERITO O SE I PERITI NON SI ACCORDINO SULLA NOMINA DEL TERZO, TALI NOMINE, ANCHE SU ISTANZA DI UNA SOLA DELLE PARTI, SARANNO DEVOLUTE AL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE DEL LUOGO IN CUI IL SINISTRO SI È VERIFICATO.

LA COMPAGNIA INDENNIZZERÀ, IN CASO DI DANNO RISARCIBILE A TERMINI DI POLIZZA, LE SPESE E GLI ONORARI DEI PERITI (COMPRESO IL TERZO PERITO), CONSULENTI E/O PROFESSIONISTI IN GENERE, CHE L'ASSICURATO ABBIA NOMINATO AI SENSI DELLE DISPOSIZIONI CHE PRECEDONO NONCHÉ PER SUPPORTARE L'ASSICURATO AL REINTEGRO DELLE PERDITE SUBITE (A TITOLO ESEMPLIFICATIVO MA NON LIMITATIVO PROGETTISTI), FINO ALLA CONCORRENZA DELLA SOMMA INDICATA NELLA SCHEDA DI POLIZZA ALLA PARTITA ONORARI PERITI.

RESTA CONVENUTO CHE L'AMMONTARE DEGLI ONORARI RIMBORSABILI NON POTRÀ COMUNQUE ECCEDERE QUELLI DETERMINATI SECONDO LE TARIFFE PROFESSIONALI QUALORA APPLICABILI.

#### Art. 13 MANDATO AI PERITI

I PERITI NOMINATI AI SENSI DELLE DISPOSIZIONI CHE PRECEDONO DOVRANNO:

- a) INDAGARE SU CIRCOSTANZE, NATURA, CAUSA E MODALITÀ DEL SINISTRO;
- b) VERIFICARE L'ESATTEZZA DELLE DESCRIZIONI FORNITE E DELLE DICHIARAZIONI RESE DAL CONTRAENTE/ASSICURATO E RIFERIRE SE AL MOMENTO DEL SINISTRO ESISTEVANO CIRCOSTANZE RELATIVE AL RISCHIO DI CUI LA COMPAGNIA NON SIA STATA INFORMATA;
- c) VERIFICARE SE L'ASSICURATO/CONTRAENTE HA ADEMPIUTO AGLI OBBLIGHI DI CUI AL PRECEDENTE ART. 10);
- d) VERIFICARE L'ESISTENZA, LA QUALITÀ, LA QUANTITÀ E IL VALORE DEI BENI AL MOMENTO DEL SINISTRO SECONDO I CRITERI PREVISTI DALLA PRESENTE ASSICURAZIONE;
- e) PROCEDERE ALLA STIMA ED ALLA LIQUIDAZIONE DEL DANNO AI SENSI DELLA POLIZZA.

SI CONVIENE CHE, IN CASO DI SINISTRO, LE OPERAZIONI PERITALI VERRANNO CONDOTTE IN MODO DA NON PREGIUDICARE, PER QUANTO POSSIBILE, IL REGOLARE SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ DEL CONTRAENTE/ASSICURATO.

NEL CASO DI PERIZIA COLLEGIALE, COME DESCRITTA ALL'ARTICOLO 12 CHE PRECEDE, I RISULTATI DELLE OPERAZIONI PERITALI DOVRANNO ESSERE RIPORTATI IN UN VERBALE (CON ALLEGATE LE STIME DETTAGLIATE DEI DANNI) DA REDIGERSI IN DOPPIO ESEMPLARE, UNO PER OGNUNA DELLE PARTI.

I RISULTATI DELLE VALUTAZIONI DI CUI AI PUNTI D), E) CHE PRECEDONO SONO OBBLIGATORI PER LE PARTI, LE QUALI RINUNCIANO FIN DA ORA A QUALSIASI CONTESTAZIONE, SALVO IL CASO DI DOLO, ERRORE, VIOLENZA O VIOLAZIONE DELLE DISPOSIZIONI CONTENUTE NELLA PRESENTE ASSICURAZIONE, IMPREGIUDICATA IN OGNI CASO QUALSIVOGLIA AZIONE OD ECCEZIONE INERENTE L'INDENNIZZABILITÀ DEI DANNI.

LA PERIZIA COLLEGIALE SARÀ COMUNQUE VALIDA E VINCOLANTE ANCHE QUALORA UNO DEI PERITI SI RIFIUTI DI SOTTOSCRIVERLA; TALE RIFIUTO DOVRÀ TUTTAVIA ESSERE ATTESTATO DAGLI ALTRI PERITI NEL VERBALE DEFINITIVO DI PERIZIA.

I PERITI SONO DISPENSATI DALL'OSSERVANZA DI OGNI FORMALITÀ DI RITO.

SI CONVIENE INOLTRE CHE, DIETRO RICHIESTA DELL'ASSICURATO, SARÀ APPLICATO TUTTO QUANTO PREVISTO DAL PRESENTE ARTICOLO A CIASCUNA PARTITA DI POLIZZA SINGOLARMENTE CONSIDERATA, COME SE PER OGNUNA DI TALI PARTITE FOSSE STATA STIPULATA UNA POLIZZA DISTINTA.

A TALE SCOPO I PERITI INCARICATI DELLA LIQUIDAZIONE DEL DANNO PROVVEDERANNO A REDIGERE PER CIASCUNA PARTITA UN ATTO DI LIQUIDAZIONE AMICHEVOLE OD UN PROCESSO VERBALE DI PERIZIA.

I PAGAMENTI EFFETTUATI SARANNO CONSIDERATI COME ACCONTO, SOGGETTI QUINDI A CONGUAGLIO RISPETTO A QUANTO RISULTERÀ COMPLESSIVAMENTE DOVUTO DALLA COMPAGNIA A TITOLO DI INDENNIZZO PER IL SINISTRO.

#### **Art. 14** **ASSICURAZIONE PRESSO DIVERSI ASSICURATORI**

QUALORA SUI MEDESIMI BENI E PER IL MEDESIMO RISCHIO COESISTANO PIÙ ASSICURAZIONI, L'ASSICURATO DEVE DARE A CIASCUN ASSICURATORE COMUNICAZIONE DEGLI ALTRI CONTRATTI STIPULATI.

IN CASO DI SINISTRO L'ASSICURATO DEVE DARNE AVVISO A TUTTI GLI ASSICURATORI ED È TENUTO A RICHIEDERE A CIASCUNO DI ESSI L'INDENNIZZO DOVUTO SECONDO IL RISPETTIVO CONTRATTO AUTONOMAMENTE CONSIDERATO.

QUALORA SULLE COSE ASSICURATE DALLA PRESENTE POLIZZA AL MOMENTO DEL SINISTRO ESISTESSERO ALTRE ASSICURAZIONI, LA PRESENTE POLIZZA OPERA A SECONDO RISCHIO IN ECCESSO AGLI INDENNIZZI LIQUIDATI DALLE POLIZZE ESISTENTI. A TAL FINE SULLE SOMME E SULLE GARANZIE GIÀ PRESTATE DA ALTRE POLIZZE DIVERSE DALLA PRESENTE SI ESCLUDE, IN DEROGA ALL'ART. 1910 DEL C.C., LA COASSICURAZIONE INDIRETTA.

ESEMPIO: SE NELLA POLIZZA ESISTENTE RISULTA PREVISTA UNA GARANZIA ALTRESÌ INCLUSA NELLA PRESENTE POLIZZA L'ASSICURATO PERCEPIRÀ IN VIA PRIMARIA L'INDENNIZZO DALLA POLIZZA ESISTENTE, MENTRE L'EVENTUALE PARTE NON INDENNIZZATA (PER LIMITE DI RISARCIMENTO O SOMMA ASSICURATA INSUFFICIENTE, SCOPERTO E/O FRANCHIGIA SALVO ESPLICITO DIVIETO INDICATO NELLA POLIZZA ESISTENTE) VERRÀ PAGATA DALLA PRESENTE POLIZZA AL NETTO DELLA FRANCHIGIA PREVISTA DALLA PRESENTE POLIZZA.

ESEMPIO: SE NELLA POLIZZA ESISTENTE NON RISULTA PREVISTA UNA GARANZIA INCLUSA NELLA PRESENTE POLIZZA L'ASSICURATO PERCEPIRÀ L'INDENNIZZO ESCLUSIVAMENTE DALLA PRESENTE POLIZZA AL NETTO DELLA RELATIVA FRANCHIGIA.

#### **Art. 15** **LIMITE MASSIMO DELL'INDENNIZZO**

Salvo il caso previsto dall'art. 1914 del C.C., a nessun titolo la Compagnia potrà essere tenuta a pagare una somma maggiore di quella assicurata.

#### **Art. 16** **PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO**

VERIFICATA L'OPERATIVITÀ DELLA GARANZIA E LA TITOLARITÀ DELL'INTERESSE DELL'ASSICURATO, VALUTATO IL DANNO E RICEVUTA LA DOCUMENTAZIONE NECESSARIA, LA COMPAGNIA PROVVEDE AL PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO ENTRO 30 (TRENTA) GIORNI DALLA DATA DEL VERBALE DEFINITIVO DI PERIZIA (SEMPRE CHE NON SIANO SORTE CONTESTAZIONI IN MERITO AD ESSA).

IN CASO DI TARDIVO PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO DA PARTE DELLA COMPAGNIA, SPETTANO ALL'ASSICURATO, IN ECCESSIONE AL DANNO CONCORDATO, GLI INTERESSI CALCOLATI SULLA BASE DEL TASSO EURIBOR (1 MESE) MAGGIORATO DI DUE PUNTI (IN ESSERE ALLA DATA DELL'ATTO DI DEFINIZIONE DEL DANNO).

QUALORA, IN RELAZIONE AL SINISTRO, SIA STATO AVVIATO UN PROCEDIMENTO GIUDIZIARIO, L'ASSICURATO POTRÀ OTTENERE IL PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO - SALVO CHE IL SINISTRO SIA STATO DETERMINATO CON DOLO DEL CONTRAENTE/ASSICURATO - SOLO A CONDIZIONE CHE VENGA RILASCIATA ALLA COMPAGNIA UNA FIDEJUSSIONE BANCARIA OD ASSICURATIVA A GARANZIA DELLA RESTITUZIONE DELL'INDENNIZZO PAGATO DALLA COMPAGNIA, MAGGIORATO DEGLI INTERESSI LEGALI, QUALORA ALL'ESITO DEL GIUDIZIO RISULTI CHE IL SINISTRO NON È COPERTO DALL'ASSICURAZIONE.

#### **Art. 17** **ONERI FISCALI**

Gli oneri fiscali relativi all'Assicurazione sono a carico del Contraente.

**Art. 18 FORO COMPETENTE**

FORO COMPETENTE PER LA RISOLUZIONE DI EVENTUALI CONTROVERSIE TRA COMPAGNIA ED ASSICURATO/CONTRAENTE IN MERITO ALLA INTERPRETAZIONE, ESECUZIONE E SCIoglIMENTO DELLA PRESENTE ASSICURAZIONE È ESCLUSIVAMENTE QUELLO DELL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA DOVE HA SEDE IL CONTRAENTE/ASSICURATO.

**Art. 19 RINVIO ALLE NORME DI LEGGE**

Per quanto non disciplinato nella Polizza, si rinvia alle disposizioni di legge applicabili.

**Art. 20 CLAUSOLA BROKER**

ALLA SOCIETÀ DI BROKERAGGIO INDICATA NELLA SCHEDA TECNICA DI POLIZZA A CUI È STATO AFFIDATO IL MANDATO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO (DI SEGUITO DEFINITA **BROKER**).

IL CONTRAENTE/ASSICURATO RICONOSCE PERTANTO CHE OGNI COMUNICAZIONE RELATIVA ALLA PRESENTE ASSICURAZIONE AVVERRÀ PER IL TRAMITE DEL **BROKER** E TUTTI I RAPPORTI INERENTI ALLA PRESENTE ASSICURAZIONE SARANNO INTRATTENUTI PER CONTO DEL CONTRAENTE/ASSICURATO DAL **BROKER** SOPRA INDICATO.

IN CASO DI CONTRASTO FRA LE COMUNICAZIONI FATTE DAL **BROKER** E QUELLE EFFETTUATE DAL CONTRAENTE/ASSICURATO PREVARRANNO QUESTE ULTIME.

IL **BROKER** INCASSA, A NOME E PER CONTO DELLA COMPAGNIA DELEGATARIA ED EVENTUALI COASSICURATRICI, IL PREMIO DOVUTO PER LA PRESENTE ASSICURAZIONE IMPEGNANDOSI COME SEMPLICE DEPOSITARIO FINO ALLA RIMESSA A FIDELITAS UNITED **BROKER** SRL SECONDO GLI ACCORDI DELLA RELATIVA LETTERA DI COLLABORAZIONE.

PERTANTO IL PAGAMENTO EFFETTUATO AL **BROKER** SI INTENDE AI SENSI DELL'EFFETTO DELLA PRESENTE POLIZZA COME EFFETTUATI DIRETTAMENTE ALLA COMPAGNIA.

**Art. 21 COASSICURAZIONE E DELEGA (nel caso di Coassicurazione)**

L'ASSICURAZIONE È RIPARTITA PER QUOTE FRA LE COMPAGNIE INDICATE NELLA SCHEDA DI POLIZZA

QUALORA IL RISCHIO DI CUI ALLA POLIZZA SIA SOTTOSCRITTO DA PIÙ COMPAGNIE DI ASSICURAZIONI CIASCUNA DI ESSE SARÀ TENUTA ALLA PRESTAZIONE IN PROPORZIONE DELLA RISPETTIVA QUOTA, QUALE RISULTA DAL CONTRATTO, ESCLUSA OGNI RESPONSABILITÀ SOLIDALE.

TUTTE LE COMUNICAZIONI INERENTI IL CONTRATTO DI ASSICURAZIONE, IVI COMPRESSE QUELLE RELATIVE AL RECESSO ED ALLA DISDETTA, DOVRANNO ESSERE TRASMESSE ALLE VARIE COMPAGNIE UNICAMENTE DALLA COMPAGNIA CHE - SI CONVIENE SIN DA ORA - SARÀ DESIGNATA QUALE COASSICURATRICE DELEGATARIA.

OGNI COMUNICAZIONE SI INTENDERÀ FATTA O RICEVUTA DALLA DELEGATARIA IN NOME E PER CONTO DI TUTTE LE COASSICURATRICI. OGNI MODIFICA AL CONTRATTO, VINCOLERÀ LE COMPAGNIE COASSICURATRICI SOLO IN QUANTO ESSE L'ABBIANO ACCETTATA PER ISCRITTO.

**Art. 22 SANZIONI**

LA COPERTURA ASSICURATIVA NON OPERA E LA COMPAGNIA NON INDENNIZZERÀ ALCUNA RICHIESTA DI RISARCIMENTO O COMUNQUE NON EFFETTUERÀ ALCUNA PRESTAZIONE IN BASE ALLA POLIZZA NELLA MISURA IN CUI TALE COPERTURA, INDENNIZZO E/O PRESTAZIONE POSSA ESPORRE LA COMPAGNIA MEDESIMA E/O QUALSIASI SOCIETÀ DEL GRUPPO CUI APPARTIENE LA COMPAGNIA A SANZIONI, DIVIETI O RESTRIZIONI PREVISTE DA RISOLUZIONI DELLE NAZIONI UNITE O A SANZIONI ECONOMICHE E/O COMMERCIALI PREVISTE DA LEGGI E REGOLAMENTI DI QUALSIASI PAESE.

## SEZIONE ECCESSO PROPERTY

## DEFINIZIONI SPECIFICHE

**INCENDIO**

Combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può auto estendersi e propagarsi.

**ESPLOSIONE**

Sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si auto propaga con elevata velocità.

**SCOPPIO**

Repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi non dovuto ad esplosione. Gli effetti del gelo o del "colpo d'ariete" non sono considerati scoppio.

**ESPLODENTI**

Sostanze e prodotti che, anche in piccole quantità, a contatto con l'aria o l'acqua, a condizioni normali, danno luogo ad esplosione ovvero per azione meccanica o termica, esplodono e, comunque, gli esplosivi considerati dall'art 83 del R.D. 635 del 6 maggio 1940 (e successive modificazioni), ed elencati nel relativo allegato A.

**INCOMBUSTIBILITA'**

Si considerano incombustibili le sostanze ed i prodotti che alla temperatura di 750 gradi C. non danno luogo a manifestazioni di fiamma, né a reazioni esotermiche. Il metodo di prova è quello adottato dal Centro Studi ed Esperienze del Ministero dell'Interno.

**TERRORISMO,  
SABOTAGGIO**

Per atto di terrorismo si intende un atto criminoso, inclusivo ma non limitativo dell'uso della forza o della violenza e/o minaccia, da parte di qualsivoglia persona o gruppo di persone, sia che essi agiscano per sé o per conto altrui e/o in riferimento o collegamento a qualsiasi organizzazione o governo, perpetrato a scopi politici, religiosi, ideologici, etnici o similari, inclusa l'intenzione di influenzare e/o destabilizzare qualsiasi stato o governo e/o incutere, provocare e/o diffondere uno stato di terrore, panico, paura o incertezza nella popolazione o in parte di essa. Per atto di sabotaggio si intende un atto di chi, per motivi politici, militari, religiosi o simili, distrugge, danneggia o rende inservibili gli enti assicurati al solo scopo di impedire, intralciare, turbare o rallentare il normale svolgimento dell'attività.

**FABBRICATI**

Tutte le costruzioni di proprietà, condotte in locazione o comunque in uso a qualsiasi titolo dal contraente, finite o in corso di costruzione o riparazione, con i relativi fissi e infissi e tutte le parti e opere murarie e di finitura, nonché camini, cunicoli o gallerie di comunicazione tra i vari corpi del fabbricato.

Si intendono comprese convenzionalmente tutte le pertinenze quali: strade, pavimentazioni esterne, recinzioni, fognature nonché eventuali quote spettanti delle parti comuni, nonché tutti gli impianti fissi per destinazione (a titolo esemplificativo ma non limitativo: idrici, vasche, igienici, sanitari, elettrici ed illuminazione, carri ponte, riscaldamento, condizionamento, forza motrice, impianti di generazione calore e/o energia esclusi quelli assicurati da diversa polizza) asserviti al fabbricato alla condizione che proprietà del fabbricato e di detti impianti coincida.

**ESCLUSO SOLTANTO QUANTO RIPORTATO NELLA DEFINIZIONE "MACCHINARI".**

**PER VALORE EFFETTIVO DEI FABBRICATI SI INTENDE LA SPESA NECESSARIA PER L'INTEGRALE COSTRUZIONE A NUOVO DI TUTTO IL FABBRICATO ASSICURATO SECONDO LE NORMATIVE RELATIVE ALLA RICOSTRUZIONE DEGLI IMMOBILI AL MOMENTO DEL SINISTRO, ESCLUDENDO SOLTANTO IL VALORE DELL'AREA, AL NETTO DI UN DEPREZZAMENTO STABILITO IN RELAZIONE AL GRADO DI VETUSTÀ, ALLO STATO DI CONSERVAZIONE, AL MODO DI COSTRUZIONE, ALL'UBICAZIONE, ALLA DESTINAZIONE, ALL'USO ED AD OGNI ALTRA CIRCOSTANZA CONCOMITANTE;**

**MACCHINARI**

Macchine, meccanismi, apparecchi (comprese tutte le parti ed opere murarie che ne siano loro naturale complemento), impianti, attrezzi, disegni, modelli, stampi, utensili, condutture, tubazioni, cisterne, serbatoi e vasche, impianti completi per forza motrice, impianti di illuminazione, di comunicazione, riscaldamento, condizionamento, impianti elettrici, igienici e sanitari e simili con le relative condutture di adduzione e scarico. E comunque tutti gli impianti fissi relativi ai singoli fabbricati e capannoni, per sollevamento, trasporto, peso e misura, impianti ed attrezzature che riguardano le lavorazioni principali, complementari ed accessorie, nonché l'attività in genere dell'industria, i suoi servizi generali e particolari, comprese le scorte che siano riferibili a detti impianti ed attrezzature comprese le parti di ricambio.

Sono pure compresi eventuali mezzi di locomozione non iscritti al P.R.A. di proprietà dell'Assicurato. Con la medesima definizione si intendono inoltre mobili, attrezzi, impianti, arredi, dotazioni varie e tutto quanto in genere è di appartenenza ad uffici, a laboratori di prova e di esperienza, ad attività ricreative, a servizi generali, ad abitazioni e quanto altro relativo allo svolgimento dell'attività dell'Assicurato/Contraente **E A CONDIZIONE CHE SI TROVI NEI LOCALI DI SVOLGIMENTO DI DETTA ATTIVITÀ.**

**TUTTO QUANTO SOPRA SALVO QUANTO GIÀ ASSICURATO ALLA PARTITA FABBRICATO.**

**PER VALORE EFFETTIVO DEI MACCHINARI SI INTENDE IL COSTO DI RIMPIAZZO DELLE COSE ASSICURATE CON ALTRE NUOVE IDENTICHE O ALTRE NUOVE EQUIVALENTI PER RENDIMENTO ECONOMICO, AL NETTO DI UN DEPREZZAMENTO STABILITO IN RELAZIONE AL TIPO, QUALITÀ, FUNZIONALITÀ, RENDIMENTO, STATO DI MANUTENZIONE ED OGNI ALTRA CIRCOSTANZA CONCOMITANTE;**

**MERCI**

Materie prime, ingredienti di lavorazione e prodotti dell'industria, semilavorati e prodotti finiti, scorte e materiali di consumo, imballaggi, supporti, scarti e ritagli di lavorazione, compresi le imposte di fabbricazione e i diritti doganali.

**VALORI**

Monete, biglietti di banca, titoli di credito.

**PREZIOSI**

Gioielli e preziosi (oggetti d'oro o di platino o montati su detti metalli, pietre preziose e perle naturali o di coltura) per uso domestico.

## CONDIZIONI SPECIFICHE SUGLI ECCESSI

### PREMESSA

PREMESSO CHE L'**ASSICURATO** HA DICHIARATO CHE CONTEMPORANEAMENTE AL PRESENTE **CERTIFICATO** E PER LO STESSO RISCHIO ESISTE ALTRA ASSICURAZIONE DI PRIMO RISCHIO SOTTOSCRITTA DALLA COMPAGNIA INDICATA NELLA **SCHEDA TECNICA DI POLIZZA** AVENTE NUMERO DI POLIZZA INDICATO NELLA **SCHEDA TECNICA DI POLIZZA** PER GLI EVENTI RIPORTATI NELLA **SCHEDA TECNICA DI POLIZZA**.

LA PRESENTE ASSICURAZIONE OPERERÀ IN SECONDO RISCHIO RISPETTO ALLA POLIZZA SOPRAINDICATA IN ECCESSO AI SOTTOLIMITI PREVISTI DALLA STESSA – CHE COSTITUISCONO COMUNQUE FRANCHIGIA FISSA PER **SINISTRO**, ESCLUDENDO, IN DEROGA ALL'ART. 1910 DEL C.C., QUALSIASI FORMA DI COASSICURAZIONE INDIRETTA.

LA GARANZIA VIENE PRESTATO FINO ALLA CONCORRENZA DELLE SOMME ASSICURATE INDICATE NELLA **SCHEDA TECNICA DI POLIZZA**.

CIO' PREMESSO SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

#### Art. E/01) ATTIVITÀ ASSICURATA

LA PRESENTE ASSICURAZIONE OPERA **UNICAMENTE** PER L'**ATTIVITÀ** E LE **UBICAZIONI** DESCRITTE NELLA **SCHEDA TECNICA DI POLIZZA**.

#### Art. E/02) OPERATIVITÀ DEL CERTIFICATO A SECONDO RISCHIO

IL PRESENTE **CERTIFICATO** VIENE PRESTATO A "SECONDO RISCHIO" E QUINDI OPERERÀ **SOLO PER L'ECCEDENZA** RISPETTO AI SOTTOLIMITI DALLA POLIZZA DI PRIMO RISCHIO E FINO AL TOTALE DELLE SOMME ASSICURATE INDICATE NEL PRESENTE **CERTIFICATO**.

#### Art. E/03) ESTENSIONE AL "DROP DOWN"

(VALIDO SOLO SE RICHIAMATO NELLA SCHEDA TECNICA DI POLIZZA)

SE RICHIAMATO NELLA SCHEDA TECNICA DI POLIZZA, A PARZIALE DEROGA DI QUANTO STABILITO AL SECONDO COMMA DELLA PREMESSA SI INTENDE INCLUSO IL "DROP DOWN" COME DI SEGUITO PRECISATO.

**NEL CASO IN CUI SI VERIFICHI UNA RIDUZIONE O ADDIRITTURA L'ESAURIMENTO DEI SOTTOLIMITI STABILITI NELLA POLIZZA DI PRIMO RISCHIO E LE SUE EVENTUALI POLIZZE IN ECCESSO E GIÀ ESISTENTI A SEGUITO DEL PAGAMENTO DI SINISTRI, IL PRESENTE CERTIFICATO OPERERÀ COME SEGUE (FERMA RESTANDO LA PIENA APPLICABILITÀ DEI TERMINI, DELLE CONDIZIONI, DELLE DEFINIZIONI E DELLE ESCLUSIONI PREVISTE):**

- IN CASO DI RIDUZIONE DEI SOTTO LIMITI, QUESTO **CERTIFICATO** PAGHERÀ IN ECCESSO A TALI IMPORTI RIDOTTI;
- IN CASO DI ESAURIMENTO DEI SOTTO LIMITI, QUESTO **CERTIFICATO** OPERERÀ IN SOSTITUZIONE ALLA POLIZZA A PRIMO RISCHIO ED EVENTUALI POLIZZE AD ESSA IN ECCESSO E GIÀ ESISTENTI;

#### Art. E/04) PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO SUBORDINATO ALLA LIQUIDAZIONE DELL'INDENNIZZO DOVUTO IN BASE ALLA POLIZZA DI PRIMO RISCHIO

GLI **ASSICURATORI** NON CORRISPONDERANNO NESSUN **INDENNIZZO** A MENO CHE E FINO A CHE LA COMPAGNIA ASSICURATRICE DELLA POLIZZA DI PRIMO RISCHIO NON ABBA LIQUIDATO IL **SINISTRO**, ACCETTATO LA COPERTURA O SIA STATA OBBLIGATA A PAGARE L'INTERO AMMONTARE DELL'**INDENNIZZO** DI SUA COMPETENZA.

#### Art. E/05) EFFICACIA DELLA POLIZZA DI PRIMO RISCHIO

E' NECESSARIO CHE DURANTE TUTTO IL PERIODO DI VIGENZA DEL PRESENTE **CERTIFICATO** LA POLIZZA DI PRIMO RISCHIO SIA MANTENUTA IN VIGORE E CHE TUTTE LE CONDIZIONI RESTINO INVARIATE. L'**ASSICURATO** È TENUTO A COMUNICARE AGLI **ASSICURATORI** PER ISCRITTO OGNI VARIAZIONE ALLA PREDETTA POLIZZA DI PRIMO RISCHIO.

#### Art. E/06) ALLINEAMENTO DELLE DEFINIZIONI

NEL CASO IN CUI LE DEFINIZIONI DI POLIZZA DOVESSERO ESSERE IN CONTRASTO CON QUELLE INDICATE NELLA POLIZZA DI PRIMO RISCHIO, QUEST'ULTIME PREVARRANNO SULLE DEFINIZIONI RIPOSTATE NEL PRESENTE CERTIFICATO.

#### Art. E/07) ESCLUSIONI

L'ASSICURAZIONE DI CUI AL PRESENTE **CERTIFICATO** VIENE PRESTATO ALLE STESSO CONDIZIONI ED ESCLUSIONI PREVISTE DALLA POLIZZA DI PRIMO RISCHIO, SALVO EVENTUALI CONDIZIONI RICHIAMATE NELLA **SCHEDA TECNICA DI POLIZZA**.

#### Art. E/08) PREMIO DOVUTO E REGOLAZIONE

IL PREMIO, NONOSTANTE POSSA ESSERE PREVISTO IL PAGAMENTO FRAZIONATO, DEVE INTENDERSI COMUNQUE INTERAMENTE DOVUTO E NON È SOGGETTO AD ALCUNA REGOLAZIONE FATTO SALVO QUANTO DIVERSAMENTE INDICATO NELLA **SCHEDA TECNICA DI POLIZZA**.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 c.c., il Contraente/Assicurato dichiara di approvare specificamente le disposizioni degli articoli seguenti:

#### **CONDIZIONI GENERALI DI POLIZZA**

- ART. 02** PAGAMENTO DEL PREMIO E DECORRENZA DELLA GARANZIA
- ART. 06** RECESSO IN CASO DI SINISTRO
- ART. 07** PROROGA E PERIODO DI ASSICURAZIONE
- ART. 10** OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO
- ART. 11** ESAGERAZIONE DOLOSA DEL DANNO
- ART. 12** PROCEDURA PER LA DETERMINAZIONE DEL DANNO RISARCIBILE
- ART. 13** MANDATO AI PERITI
- ART. 14** ASSICURAZIONE PRESSO DIVERSI ASSICURATORI
- ART. 16** PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO
- ART. 18** FORO COMPETENTE
- ART. 20** CLAUSOLA BROKER
- ART. 21** COASSICURAZIONE E DELEGA (NEL CASO DI COASSICURAZIONE)
- ART. 22** DICHIARAZIONE SINISTRI

#### **SEZIONE ECCESSO PROPERTY**

- ART. E/02** OPERATIVITÀ DEL CERTIFICATO A SENCONDO RISCHIO
- ART. E/05** EFFICACIA DELLA POLIZZA PRIMO RISCHIO
- ART. E/07** ESCLUSIONI

e dà atto che le clausole di cui all'art. 166, 2° comma, Codice delle Assicurazioni, sono riportate mediante caratteri di particolare evidenza.

---

Il Contraente/ Assicurato

#### **DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE/ASSICURATO**

La presente Assicurazione è stata stipulata dalla Compagnia anche sulla base delle seguenti dichiarazioni rese dal Contraente/Assicurato:

- a) il Contraente/Assicurato agisce in qualità di proprietario dei Beni o per conto altrui o di chi spetta;
- b) i Beni e relative pertinenze non hanno subito, nell'ultimo quinquennio, danni della medesima natura di quelli risarcibili in base alla presente Polizza, oltre a quelli eventualmente già dichiarati prima della stipulazione dell'Assicurazione;
- c) i Beni descritti nella presente Polizza non sono assicurati presso altre compagnie di assicurazioni.

Ogni modifica od integrazione alle dichiarazioni che precedono dovrà risultare dal testo della Polizza e/o relative appendici.

**Il Contraente/Assicurato dichiara altresì di avere ricevuto i singoli documenti che compongono il Fascicolo Informativo e segnatamente:**

- Nota Informativa, comprensiva di Glossario;
- Condizioni di assicurazione;
- Questionario-proposta.

**IL CORRISPONDENTE DEI LLOYD'S**  
Fidelitas United Broker srl

**IL CONTRAENTE**